



Anno 2025

Tit. VII

Cl. 1

Fasc. 2025-

VII/1.39

N. Allegati /

Rif.

Oggetto: selezione per il conferimento di n. 8 incarichi di lavoro autonomo di natura professionale della durata di 10 mesi, per lo svolgimento di attività connesse al progetto Università per il benessere psicologico: strategie di prevenzione e intervento sostenibili (UNIBEN-PI2) CUP MASTER H53C24001580001 - CUP J53C24004760001 (codice BC33) – annullamento parziale in autotutela dei profili A, D ed E

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, concernente tra l'altro, l'autonomia delle Università;
- Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Vista la Legge 241/1990 e s.m.e.i., in particolare quanto disposto dagli artt. 21-octies e 21-nonies;
- Dato atto che:
 - o Con DDG Rep. n. 1052 del 16/09/2025 è stata indetta, su richiesta e indicazione dei referenti del progetto PROBEN, una procedura di selezione per il conferimento di n. **8 incarichi** di lavoro autonomo di natura professionale della durata di 10 mesi, per lo svolgimento di attività connesse al progetto Università per il benessere psicologico: strategie di prevenzione e intervento sostenibili (UNIBEN-PI2) CUP MASTER H53C24001580001 - CUP J53C24004760001, incarichi suddivisi in n. 6 profili, la cui scadenza veniva fissata per il giorno 3 ottobre 2025;
 - o Il profilo A prevedeva n. 1 Laureato/a magistrale in Medicina e Chirurgia o in Psicologia con Specializzazione in Psicologia clinica o in Psicoterapia, con iscrizione all'Albo degli Psicologi oppure all'Ordine dei Medici Chirurghi, per attività volte a progettare e implementare interventi rivolti agli studenti universitari con particolare riguardo a percorsi formativi sul Metodo di Studio e la gestione dell'ansia da esame;
 - o il profilo D prevedeva, tra i requisiti, documentata esperienza nella valutazione e diagnosi dei disturbi del neurosviluppo negli adulti ma non l'iscrizione all'albo professionale oltre a esperienza di counselling psicologico per i giovani e i giovani adulti, con particolare rilievo al counselling universitario per disturbi specifici dell'apprendimento;
 - o Il profilo E prevedeva n. 1 Laureato/a magistrale in Medicina e Chirurgia o in Psicologia con Specializzazione in Psicologia clinica o in Psicoterapia con iscrizione all'Albo degli Psicologi oppure all'Ordine dei Medici Chirurghi, per attività di supervisione per le attività di Counselling Psicologico di Ateneo e delle altre attività a supporto del benessere degli studenti;
 - o con nota prot. n. 108.290 del 01/10/2025 l'Ordine degli psicologi del Lazio ha diffidato l'Amministrazione a modificare i contenuti dell'avviso di selezione per lo svolgimento di attività connesse al progetto per il benessere psicologico – strategie di prevenzione e intervento sostenibile, nelle parti in cui i profili ricercati siano stati aperti anche ai laureati magistrali in Medicina e Chirurgia con comprovata esperienza nel counselling psicologico, rilevando che l'attività di counselling è una attività esclusiva della categoria professionale degli psicologi, richiamando altresì l'art. 1 della Legge n. 56/1989; nella nota contestualmente veniva rilevato inoltre che nel profilo D non era stata inserita, tra i requisiti, l'iscrizione all'albo professionale;

Considerato:



Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) - Italia

Tel. +39 0332 21 9084-9090 - Email: direttore.generale@uninsubria.it

PEC: ateneo@pec.uninsubria.it Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

- che l'art. 1 della richiamata Legge n. 56/1989 stabilisce le attività caratterizzanti della professione di psicologo;
- che un laureato in Medicina e Chirurgia non può sostituire uno psicologo e che lo svolgimento di attività di counselling, svolte da un professionista non psicologo, potrebbe configurarsi in un illecito penale;
- che i rilievi sollevati dall'Ordine degli Psicologi evidenziano una potenziale illegittimità del bando per la presunta violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione;
- Richiamata la nota della Dirigente dell'area formazione, ricerca e trasferimento tecnologico in data 8 ottobre 2025 di richiesta di revisione della procedura;
- Ritenuto, pertanto, di dover annullare parzialmente, in autotutela, l'art. 1 del bando, – nella parte dei profili A, D ed E;
- Valutato che le attività previste rientrano nell'ambito di un progetto riguardante genericamente il benessere degli studenti prevedendo lo svolgimento di attività a prevalente carattere di ricerca e non direttamente di counselling psicologico;
- Valutato che quanto previsto nel bando per i profili A, D ed E non è completamente in linea con le attività previste dal progetto PROBEN;
- Ritenuto opportuno rendere maggiormente coerenti le attività al fine da consentire poi l'effettiva ammissibilità delle spese al progetto PROBEN;
- Accertato che, nel caso di specie, l'assumendo provvedimento in autotutela non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti per i profili B, C ed F, in possesso dei prescritti requisiti, recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso al legittimo e celere espletamento della procedura concorsuale in tempi brevi, nonché all'eliminazione, per quanto possibile, di eventuali coinvolgimenti dell'amministrazione in contenziosi legali; e, non ultimo, di assicurare nei confronti di tutti i concorrenti e della collettività la piena ed indubitata legittimità delle operazioni di selezione;
- Richiamato l'art. 21 nonies della legge 241/90 e ss.mm.ii. che dispone, tra l'altro, che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21 octies della medesima legge può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni d'interesse pubblico entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- Dato atto che il vizio in contestazione travolge solo parzialmente il procedimento concorsuale e che, pertanto, si ritiene opportuno reiterare lo svolgimento della procedura selettiva per i profili B,C ed F;

DECRETA

1. di annullare parzialmente, in autotutela, l'art. 1 del bando nella parte dei profili A, D ed E;
2. di fare salve tutte le altre parti dell'avviso di selezione e tutte le attività in corso di espletamento per i profili B, C ed F;
3. di dare pubblicità al presente decreto nell'Albo on line e nel sito dell'Università degli Studi dell'Insubria (www.uninsubria.it/concorsi);
4. di incaricare il Servizio Personale tecnico amministrativo dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo
Firmato digitalmente